



COMUNE DI LODI VECCHIO
PROVINCIA DI LODI

Regolamento per la concessione del Patrocinio e per l'utilizzo del marchio-logo istituzionale del Comune di Lodi Vecchio.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 02/02/2010

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 05/04/2017

ART.1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio del Comune di Lodi Vecchio con riguardo ad iniziative promosse da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per il comune
2. Disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'uso, da parte di altri soggetti, del marchio-logo istituzionale del comune di Lodi Vecchio nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche.

ART.2 DEFINIZIONE

1. Il Patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa che si svolge nel territorio comunale, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale, culturale e sportiva nonché di carattere artistico, storico, scientifico, ambientale ed umanitario.
2. Il Patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purché siano di precipuo interesse per il Comune e concorrano a valorizzare la realtà economico- sociale e culturale del suo territorio, ovvero rivestano valenza di carattere sociale con finalità solidaristiche o umanitarie
3. La concessione del Patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del comune, né tantomeno la concessione di contributi.
4. Ai fini della concessione del Patrocinio, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata preferibilmente da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di rappresentatività in ambito comunale e/o provinciale.
5. Il Patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro o puramente privatistiche.

6. Il Patrocinio è denominato “del Comune di Lodi Vecchio” e viene concesso dal Sindaco. Qualora si riferisca ad iniziativa di stretta attinenza a materie di contenuto prevalentemente tecnico, può essere definito “dell’Assessorato” ed è concesso dall’Assessore titolare della delega attinente.

ART.3. OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di Patrocinio:

- a. Eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;
- b. Pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), a carattere occasionale ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Saranno sottoposte a specifica valutazione da parte della Giunta Comunale le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
- c. Prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd,cdrom,dvd), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione salvo che siano realizzati con l’obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita. Non può essere concesso il Patrocinio a siti web, inteso come apposizione del marchio-logo istituzionale del Comune nella Home page di cui è titolare il soggetto richiedente, ad eccezione dei casi previsti dall’art.7;
- d. Corsi,seminari,workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale che non rientrano nella programmazione comunale e/o provinciale in materia di formazione professionale.
- e. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e realizzativi del progetto.

ART.4. CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune è concesso, previa relativa istruttoria a cura dell'Ufficio Segreteria con provvedimento del Sindaco.
2. Il patrocinio di Assessorato è concesso, previa relativa istruttoria a cura dell'Ufficio Segreteria, di concerto con l'Assessore competente per materia, con provvedimento del Sindaco.
3. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
5. Il Patrocinio può essere revocato in qualunque momento qualora l'oggetto del Patrocinio stesso, preve verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune con il presente atto.

ART.5 EFFETTI DELLA CONCESSIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso in modo appropriato al livello istituzionale dell'ente Comune di Lodi Vecchio, attraverso le seguenti diciture:

() con il Patrocinio del Comune di Lodi Vecchio

() con il Patrocinio dell'Assessorato () del Comune di Lodi Vecchio

ovvero attraverso l'apposizione del marchio logo istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche.

ART.6. UTILIZZO DEL MARCHIO-LOGO

1. l'utilizzo del marchio-logo istituzionale del Comune da parte di soggetti diversi dall'ente, può essere effettuato solo a fronte della concessione del patrocinio se indicato

espressamente nella domanda, o con apposita autorizzazione a seguito di specifica richiesta.

2. Nella richiesta di utilizzo del marchio-logo è necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto, allegandone bozza che verrà preventivamente visionata dal responsabile del servizio.
3. Il marchio può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio comunale. In questi casi, l'utilizzo del marchio-logo istituzionale del comune deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del Patrocinio e non dovrà protrarsi oltre 60 giorni dopo il termine dell'iniziativa. Possono essere conservati collocandoli in una banca dati non attivabile con i normali motori di ricerca. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, il Comune non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione il Comune di Lodi Vecchio potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.
4. L'uso dello stemma e/o del logo del Comune per contraddistinguere cose od attività private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di cose o attività del Comune è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 – bis comma 1 del D-lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

ART. 7 .PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Per ottenere la concessione del Patrocinio del Comune di Lodi Vecchio ovvero la concessione dell'utilizzo del marchio logo istituzionale, l'interessato deve presentare apposita domanda con congruo anticipo e comunque almeno 20 giorni lavorativi prima dalla data di svolgimento dell'iniziativa.
2. La domanda, redatta in carta semplice, su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente,

che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta, impegnandosi ,nel contempo ,a fornire materiale fotografico dell'iniziativa. In caso di richiesta specifica di Patrocinio di Assessorato, la domanda va indirizzata anche al Sindaco.

3. La domanda è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa,
 - altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell'iniziativa.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di Patrocinio è ritenuta non ammissibile.
5. Il responsabile del Settore, verificata la completezza della domanda, ed acquisito, ove occorra, il parere dell'Assessore competente nella materia cui l'iniziativa si riferisce, sottopone l'istanza alla determinazione del Sindaco
6. Effettuata l'istruttoria, l'Amministrazione formalizza, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
7. Il provvedimento di concessione del Patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
8. Qualora la domanda di concessione di Patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti.

ART.8. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del Patrocinio è decisa dell'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti

- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il Patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (esempio rassegne) o per attività programmate.
 3. Il Patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

ART.9. CONCESSIONE DEL PATROCINIO IN CASI ECCEZIONALI

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente art.4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1, è assunto dalla Giunta Comunale e contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART.10 LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

- 1 L'amministrazione Comunale non concede il patrocinio:
 - a) Per iniziative di carattere politico;
 - b) Per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) Per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il Patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può, in ogni caso, ritirare il proprio Patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento

dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART.11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso regolamento.